

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

05 Agosto 2020

Alle aziende associate

**ECOBONUS 110%  
IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'**

Gent.mi Associati,

L'ecobonus rinforzato, previsto dall'art. 119 del decreto Rilancio, attribuisce il beneficio della detrazione nella maggiore misura del 110% rispetto alle percentuali ordinarie. Era dunque logico che il legislatore fosse estremamente rigoroso nell'individuare gli adempimenti necessari per ottenere tale vantaggio.

Rispetto agli altri interventi di edilizia finalizzati all'efficientamento energetico, che però attribuiscono il diritto a minori detrazioni rispetto a quella nuova del 110%, il legislatore ha attribuito un ruolo fondamentale alle diverse figure professionali con riferimento alle competenze specifiche.

Sono coinvolti ed interessati dalla novità anche i dottori commercialisti che, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, potranno essere incaricati dell'apposizione del visto di conformità relativamente alla documentazione comprovante l'esecuzione dell'intervento in grado di assicurare il beneficio fiscale.

Il tema è estremamente delicato e sarà fondamentale fare riferimento ai chiarimenti che saranno forniti nei prossimi giorni dall'Agenzia delle Entrate. La figura del dottore commercialista, chiamato all'apposizione del visto di conformità, dovrà necessariamente coordinarsi con le altre figure professionali. Sarà fondamentale comprendere la linea di demarcazione delle attività proprie della diverse figure professionali anche per ciò che attiene ai profili di responsabilità.

**IL VISTO DI CONFORMITA'**

Il primo problema da affrontare riguarda la verifica della sussistenza della condizioni che fanno scattare l'obbligo di apposizione del visto di conformità. La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 119, comma 11, che così dispone: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione [...]".

In base ad un'interpretazione letterale della disposizione sembra che l'apposizione del visto non sia

necessaria se il contribuente intende fruire della detrazione del 110% in cinque anni in diminuzione dell'imposta lorda rispetto ai redditi dallo stesso soggetto dichiarati. In buona sostanza il visto sembra essere un presupposto necessario ai soli fini della cessione del credito o per ottenere il riconoscimento dello sconto in fattura.

In realtà, secondo le indicazioni fornite dal direttore Ruffini dell'Agenzia delle Entrate nel corso dell'audizione tenuta il 22 luglio scorso davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, sembra che l'interpretazione sia molto più rigorosa. Dal testo dell'audizione sembra che l'apposizione obbligatoria del visto di conformità sia dovuta al mero riconoscimento della detrazione del 110%, quindi di una misura non pari, ma addirittura superiore al 10% del costo sostenuto.

Sembra trattarsi, però, di un'indicazione generale. Pertanto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere diffusa nei prossimi giorni, dovrebbe chiarire il punto e, presumibilmente, circoscrivere la portata dell'adempimento allo sconto in fattura e alla diversa ipotesi della cessione del credito. Dall'adempimento dovrebbero restare esclusi i contribuenti che utilizzeranno la detrazione direttamente come abbattimento dell'imposta lorda in cinque annualità.

## **I CONTENUTI DEL VISTO**

Un altro punto fondamentale, che dovrà essere anch'esso chiarito dall'Agenzia delle Entrate, riguarda i contenuti del visto. La disposizione è criptica, ma le soluzioni dovrebbero essere ispirate al buon senso richiedendo un coordinamento con tutte le figure professionali.

Il comma 11 prevede che il visto di conformità debba riguardare i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti. In base ad un'interpretazione letterale sembra che l'apposizione del visto richieda innanzitutto di verificare la completezza della documentazione anche se rilasciata dagli altri professionisti. Inoltre, sia pure con alcune limitazioni, il visto riguarda i dati, cioè i contenuti.

Uno dei presupposti per fare valere la maxi-detrazione del 110% riguarda il miglioramento di almeno due classi energetiche. Tale condizione, come previsto dal comma 3, deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Pertanto, se un dottore commercialista intende rilasciare il visto di conformità, deve verificare l'esistenza dell'A.P.E. avente la forma di dichiarazione asseverata. Se la misurazione della classe energetica di appartenenza fosse stata effettuata solo al termine dell'intervento, il visto di conformità non potrà essere rilasciato.

L'apposizione del visto di conformità richiederà di verificare anche che dall'A.P.E. risulti il miglioramento di due classi energetiche senza però entrare nel merito dei criteri che hanno determinato il miglioramento delle due classi. Sotto questo profilo l'attestazione, sotto forma di dichiarazione asseverata, deve essere effettuata dal tecnico e non dal dottore commercialista incaricato dell'apposizione del visto di conformità.

L'esigenza di coordinamento con le altre figure professionali si desume anche dal successivo comma 13. La disposizione citata prevede che i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il legislatore ha così voluto evitare che le ditte esecutrici dei lavori potessero "gonfiare" le fatture rispetto ad un ammontare di corrispettivi congrui secondo quanto previsto da apposito decreto che il Ministero dello Sviluppo economico dovrà varare. Pertanto, il dottore commercialista incaricato dell'apposizione del visto dovrà verificare il rilascio della predetta attestazione dalla quale dovrà risultare la congruità delle spese sostenute. Anche in questo caso, il professionista che rilascerà il visto dovrà verificare il rilascio dell'attestazione di congruità, ma senza entrare nel merito di quanto attestato dal tecnico.

Il rilascio del visto richiederà poi di verificare anche la descrizione delle prestazioni risultanti dalle fatture. Dovrà risultare con evidenza la natura degli interventi che, solo se riconducibili nelle previsioni di cui all'art. 119 del decreto Rilancio, consentiranno di beneficiare della maxi detrazione del 110%.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 [c.zamparelli@confapiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confapiemilia.it) e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 [d.paradiso@confapiemilia.it](mailto:d.paradiso@confapiemilia.it)) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

